REGOLAMENTO (CEE) N. 1207/82 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [2], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 878/77 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/82 [5]; che risulta opportuno fissare per il marco tedesco e il fiorino olandese un nuovo tasso rappresentativo più aderente alla realtà economica attuale; che per maggiore chiarezza conviene d'altronde ripubblicare tutti i tassi rappresentativi;

considerando che nell'adattamento di detti tassi deve essere tenuto conto dei relativi effetti, soprattutto sui prezzi, nonché della situazione esistente negli Stati membri interessati; che, segnatamente per questo motivo, occorre prevedere che l'applicazione dei nuovi tassi abbia generalmente luogo entro un termine ragionevole connesso, in linea di massima, con l'inizio della campagna o con una modifica dei prezzi, senza peraltro escludere in taluni casi un'efficacia a decorrenza immediata;

considerando che, onde evitare un trattamento diverso di prodotti interdipendenti, risulta casi disporre che i nuovi tassi si applichino a decorrere da una stessa data nei settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VIII del regolamento (CEE) n. 878/77 sono sostituiti dagli allegati da I a IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

---

[1] GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
[2] GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
[3] GU n. C 104 del 26. 4. 1982, pag. 25.
[4] GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
[5] GU n. L 134 del 15. 5. 1982, pag. 8.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

BELGIO/LUSSEMBURGO

1 ECU = 42,9772 franchi belgi/franchi lussemburghesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 maggio 1982.

ALLEGATO II

DANIMARCA

1 ECU = 8,18382 corone danesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 maggio 1982.

ALLEGATO III

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. 1 ECU = 2,57524 marchi tedeschi.

   Questo tasso è applicabile a decorrere :

   — dal 20 maggio 1982 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;
   — dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni bovine ;
   — dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni ovine e caprine ;
   — dal 1° luglio 1982 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio ;
   — dal 1° agosto 1982 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina ;
   — dal 1° novembre 1982 per il settore delle carni suine ;
   — dal 16 dicembre 1982 per il settore del vino ; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere previste altre date ;
   — dal 1° gennaio 1983 per il settore dei prodotti della pesca ;
   — dal 1° luglio 1984 per il settore delle sementi ;
   — dall'inizio della campagna 1982/1983 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 17 maggio 1982 ;
   — dal 20 maggio 1982 in tutti gli altri casi.

2. Sino alle date indicate al punto 1 è applicabile il seguente tasso : 1 ECU = 2,65660 marchi tedeschi.

ALLEGATO IV

FRANCIA

1 ECU = 6,19564 franchi francesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 maggio 1982 ; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere previste altre date.

ALLEGATO V

GRECIA

1 ECU = 64,8597 dracme greche.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 17 maggio 1982 ; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere previste altre date.

ALLEGATO VI

IRLANDA

1 ECU = 0,685145 sterline irlandesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 20 maggio 1982.

ALLEGATO VII

ITALIA

1. 1 ECU = 1 289,00 lire italiane.

Questo tasso è applicabile a decorrere :

— dal 17 maggio 1982 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

— dal 17 maggio 1982 per il settore delle carni bovine ;

— dal 17 maggio 1982 per il settore delle carni ovine e caprine ;

— dal 1° luglio 1982 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio ;

— dal 1° luglio 1982 per il settore delle sementi ;

— dal 1° agosto 1982 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina ;

— dal 1° novembre 1982 per il settore delle carni suine ;

— dal 6 maggio 1982 per il settore del vino ; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere previste altre date ;

— dal 1° gennaio 1983 per il settore dei prodotti della pesca ;

— dall'inizio della campagna 1982/1983 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora iniziata il 1° aprile 1982 ;

— dal 6 maggio 1982 in tutti gli altri casi.

2. Sino alle date indicate al punto 1 è applicabile il seguente tasso :

— 1 ECU = 1 258,00 lire italiane per tutti i casi in cui questo tasso è entrato in vigore prima del 6 maggio 1982, in virtù del regolamento (CEE) n. 3398/81, in particolare per i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, dell'olio d'oliva, del vino e della pesca ;

— 1 ECU = 1 227,00 lire italiane per gli altri settori.

ALLEGATO VIII

PAESI BASSI

1. 1 ECU = 2,75563 fiorini olandesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere :

— dal 20 maggio 1982 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

— dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni bovine ;

— dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni ovine e caprine ;

— dal 1° luglio 1982 per il settore delle zucchero e dell'isoglucosio ;

— dal 1° agosto 1982 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina ;

— dal 1° novembre 1982 per il settore delle carni suine ;
— dal 16 dicembre 1982 per il settore del vino ;
— dal 1° gennaio 1983 per il settore dei prodotti della pesca ;
— dal 1° luglio 1984 per il settore delle sementi ;
— dall'inizio della campagna 1982/1983 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 17 maggio 1982 ;
— dal 20 maggio 1982 in tutti gli altri casi.

2. Sino alle date indicate al punto 1 è applicabile il seguente tasso :

1 ECU = 2,81318 fiorini olandesi.

ALLEGATO IX

REGNO UNITO

1 ECU = 0,618655 sterline inglesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 20 maggio 1982. ».